



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali
e Formative, Ambiente e Territorio*

PROPOSTA DI LEGGE N. 316/12[^] DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE:
*“Modifiche della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni di
proprietà della Regione)”*

RELATORE: LUCIANA DE FRANCESCO

Il Dirigente
f.to Dina CRISTIANI

Il Presidente
f.to Luciana DE FRANCESCO

RELAZIONE DESCRITTIVA

ai sensi dell'art. 39 dello Statuto regionale

L'art. 14, comma 5 della legge regionale 26 agosto 1992 n. 15 recante "*Disciplina dei beni in proprietà della Regione*" prevede che in caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti e altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, venga corrisposta una congrua indennità.

Inoltre, la legge regionale 3 agosto 2023, n. 36 recante "*Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt non facenti parte della rete di trasmissione nazionale e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*", all'art. 9, demanda ad un regolamento regionale la disciplina, tra l'altro, delle interferenze con i beni demaniali, le infrastrutture pubbliche e le zone vincolate e all'art. 11, comma 2, prevede che, fino all'adozione del regolamento suddetto, continua ad essere valida, tra le altre, la disposizione di cui all'art. 19 della legge regionale n. 17/2000 che, al comma 2, fa salva la norma dell'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 15/1992 per i casi di semplice attraversamento aereo con elettrodotti. Il regolamento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 36/2023 non è stato ancora approvato e, pertanto, continua ad essere applicabile la norma di cui al comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 15/1992.

Quanto sopra premesso, è di tutta evidenza che la norma contenuta nell'art. 14, comma 5, della l.r. n. 15/1992 appare essere disallineata rispetto alla normativa statale in materia di attraversamenti da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti e altri simili manufatti di pubblico interesse, aerei o interrati, di beni immobili demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, relativamente ai quali è previsto il pagamento di un canone, fatta eccezione per i casi in cui la legislazione statale esclude l'imposizione di oneri finanziari.

Pertanto, con l'art. 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge si intende modificare l'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 15/1992, al fine di introdurre il pagamento di canoni annuali, da determinare in base alle tariffe che saranno definite con regolamento regionale, in sostituzione della congrua indennità prevista dal testo vigente dell'articolo. Quest'ultima,

Proposta di Legge n. 316/12[^] di iniziativa della Giunta regionale recante:
"Modifiche della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni di proprietà della Regione)"

infatti, costituendo una somma dovuta a titolo di ristoro patrimoniale conseguente a fatti che sacrificano diritti altrui, ma che non sono anti-giuridici, in quanto autorizzati o imposti da una norma di legge, risulta essere non coerente rispetto all'istituto della concessione.

Infatti, in via via generale, come evidenziato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VII, 5 gennaio 2024, n. 215), *" il provvedimento di concessione di un bene pubblico, demaniale o patrimoniale indisponibile esprime il rapporto tra l'interesse privato allo sfruttamento delle utilità economiche offerte dal bene e l'interesse pubblico costitutivo del carattere demaniale o patrimoniale indisponibile del bene"*. In questo schema giuridico, *"il canone concessorio è una <<prestazione imposta>> ai sensi dell'art. 23 Cost., la cui struttura e quantificazione derivano dalla specifica destinazione del bene a finalità di interesse pubblico con la conseguenza che tale destinazione impone che la determinazione del canone sia la più idonea al perseguimento delle finalità di interesse pubblico ritenute dall'Amministrazione come meritevoli di soddisfazione"*.

Rileva, altresì, la distinzione tra canone ricognitorio o non ricognitorio: il primo non presenta un legame con l'utilità economica che il concessionario può trarre dall'uso del bene, il secondo, invece, è una vera e propria controprestazione, in quanto tiene conto dei benefici economici che il concessionario ottiene dalla sua occupazione.

All'art. 1 comma 1 lett. b) del disegno di legge si prevede di modificare il comma 5 bis dell'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 sostituendo le parole "L'indennità" con "Il canone" in coerenza con la modifica disposta nella lettera a) del comma medesimo.

L'articolo 2 fissa il termine entro il quale adeguare le disposizioni del regolamento regionale 6 aprile 2017, n. 6 alle norme dettate dall'articolo 1.

L'articolo 3 contempla la clausola di invarianza finanziaria considerato che le modifiche proposte sono di natura meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4, al comma 1, dispone l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e, al comma 2, introduce una disciplina intertemporale che comporta l'applicazione delle modifiche introdotte dall'articolo 1 a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di modifica del regolamento del 6 aprile 2017, n. 6 e del regolamento di cui all'art. 9 della legge regionale 3 agosto 2023, n. 36, al fine di evitare vuoti normativi.

Proposta di Legge n. 316/12[^] di iniziativa della Giunta regionale recante:
"Modifiche della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni di proprietà della Regione)"

Relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione economico-finanziaria

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Tipologia del disegno di legge:

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche all'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 di disciplina dei beni in proprietà della Regione al fine di adeguare tale disposizione alla normativa nazionale in materia di concessioni quanta al pagamento di un canone annuo in caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti ed altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

SCHEMA DI SINTESI

| Articolo del progetto di legge | Oneri finanziari - Elementi e criteri |
|--------------------------------|---|
| Articolo 1 | € 0,00 - La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale. |
| Articolo 2 | € 0,00 - La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale. |
| Articolo 3 | € 0,00 - La norma reca la clausola di invarianza finanziaria |
| Articolo 4 | € 0,00 - La norma dispone l'entrata in vigore della legge e il differimento temporale della sua applicazione all'atto dell'entrata in vigore dei regolamenti nella stessa citati. |

Totale €0,00

Proposta di Legge n. 316/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante:
 “Modifiche della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni di proprietà della Regione)”

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

| Articolo del progetto di legge | Spesa corrente o in conto capitale | Oneri finanziari |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Art. | | Euro |
| Art. | | Euro |
| Art. | | Euro |

| Missione | Programma | Titolo | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Note |
|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | € | € | € | |
| | | | € | € | € | |
| | | Totale | € | € | € | |

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1. ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO INCORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- ▶ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti

Proposta di Legge n. 316/12[^] di iniziativa della Giunta regionale recante:
“Modifiche della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni di proprietà della Regione)”

- ▶ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi -
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- ▶ Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- ▶ Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (0 SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Anno _____
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi -
Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi -
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi

Proposta di Legge n. 316/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante:
“Modifiche della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni di proprietà della Regione)”

finanziari destinati ad altri settori di spesa

➤ Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata

Tipologie:

Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA “CLAUSOLA DI NON ONEROSITA”

Proposta di Legge n. 316/12[^] di iniziativa della Giunta regionale recante:
“Modifiche della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni di proprietà della Regione)”

Art.1

(Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15)

1. L'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 è modificato come segue:
 - a) nel comma 5 le parole “il canone annuo di concessione è sostituito da una congrua indennità” sono sostituite dalle seguenti: “fatta salva la legislazione statale di settore, è dovuto un canone annuo di concessione secondo le tariffe stabilite con regolamento.”;
 - b) nel comma 5-bis le parole “L'indennità” sono sostituite dalle seguenti “Il canone”.

Art. 2

(Norme di adeguamento)

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua le disposizioni del regolamento regionale 6 aprile 2017, n. 6 alle norme dettate dall'articolo 1.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Norme finali)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2 e del regolamento previsto dall'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2023, n. 36.